



DELIBERA N. 75/25/CONS

STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA L'AUTORITÀ E IL POLITECNICO DI TORINO

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 marzo 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 176/15/CONS, del 20 aprile 2015, recante *“Stipula di convenzioni e accordi quadro con Università ed Enti pubblici di ricerca”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 341/16/CONS;

RITENUTO opportuno, al fine di promuovere e sostenere i rapporti con le Università e gli enti pubblici di ricerca, adottare misure volte a facilitare le occasioni di scambio, confronto e condivisione, stimolare il dibattito scientifico, promuovere master e corsi di perfezionamento per la formazione specialistica dei laureati, nonché realizzare seminari di approfondimento ed eventi pubblici nelle materie afferenti alle competenze istituzionali dell’Autorità;

RITENUTO che la stipula di Convenzioni quadro fra l’Autorità e le Università o gli enti pubblici di ricerca rappresenti la modalità più idonea ad assicurare, in maniera flessibile, lo sviluppo di collaborazioni specifiche nell’area tecnico-scientifica, sociologica e in quella giuridico-economica, nell’ambito e per l’attuazione dei propri compiti istituzionali, in assenza di oneri economici;

VISTA la proposta di Convenzione pervenuta a codesta Autorità da parte del Politecnico di Torino;

RILEVATO che la Convenzione proposta è coerente con le disposizioni e i criteri stabiliti dall’Autorità con delibera n. 176/15/CONS come modificata dalla delibera n. 341/16/CONS e ai relativi allegati A (Linee Guida) e B (Schema di Convenzione);

CONSIDERATO, pertanto, che le attività di collaborazione contenute nella proposta di Convenzione saranno rivolte, in particolare, all’organizzazione di eventi e occasioni di studio e di formazione e allo svolgimento di attività di ricerca;

RILEVATO, altresì, che le attività elencate nello schema di Convenzione proposto non comportano oneri economici in capo all’Autorità;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1 Convenzione tra l'Autorità e il Politecnico di Torino

1. L'Autorità stipula una Convenzione triennale con il Politecnico di Torino, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, C.F. 00518460019

Articolo 2 Commissione di programmazione

1. Al fine di programmare e di verificare l'attuazione della presente Convenzione, è costituita una Commissione di programmazione composta da due rappresentanti dell'Università e da due rappresentanti del Servizio studi e analisi tecniche, con compiti di impulso, programmazione e coordinamento delle attività svolte.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Convenzione, le parti comunicheranno i nominativi dei rispettivi membri della Commissione di programmazione.

Articolo 3 Disposizioni finali

1. È approvata la Convenzione (Allegato A), che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento, completo dell'Allegato, è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella

Convenzione Quadro tra Politecnico di Torino e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra:

Il **Politecnico di Torino**, di seguito denominata “Università” o “Politecnico”, con sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, codice fiscale 00518460019, rappresentata dal Rettore, Prof. Stefano Paolo Corgnati, nato a Chivasso il 01.03.1973, ivi domiciliato per la carica ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27.02.2025

E

l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata “Autorità”, codice fiscale n. 95011660636, con sede in Napoli, Centro direzionale, Isola B5 – Torre Francesco, in persona del Presidente, Dott. Giacomo Lasorella,
congiuntamente anche indicati come le “Parti”

PREMESSO CHE

- l’Autorità e il Politecnico, nell’ambito e per l’attuazione dei propri rispettivi compiti istituzionali, intendono promuovere una convenzione quadro pluriennale volta ad assicurare lo sviluppo di collaborazioni nell’area economica, giuridica, sociologica e tecnico-scientifica;

- le singole collaborazioni, nei diversi settori delle comunicazioni, si sviluppano attraverso attività e progetti di studio, ricerca, innovazione, sperimentazione e formazione di comune interesse, attraverso la stipula di specifici accordi di collaborazione ai sensi delle normative che

regolano le rispettive istituzioni ed in particolare, per quanto attiene l'Autorità, dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249/97 che, tra l'altro, prevede la possibilità per l'Autorità stessa di avvalersi della collaborazione di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza e, per entrambe le Parti, dell'articolo 15 della L. n. 241 del 07.08.1990, modificato dall'articolo 6 comma 5 D.L. 23.12.2013 n. 145 convertito, con modificazioni, nella L. 21.02.2014 n. 9, che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO INOLTRE CHE

- presso le strutture del Politecnico operano gruppi che svolgono attività nei settori delle comunicazioni e hanno maturato vaste esperienze nel campo degli studi teorici e ed empirici relativi agli aspetti economici, giuridici, sociologici e tecnici di tali settori;

- il Politecnico svolge, inoltre, un'attività di formazione di carattere istituzionale in tali aree ed è interessata all'ulteriore approfondimento di tali studi, nonché alla collaborazione con istituzioni pubbliche e private specializzate operanti nello stesso campo;

- l'Autorità, anche al fine di adottare regolamentazioni atte a consentire lo sviluppo armonico e concorrenziale dei mercati, svolge attività e studi con particolare riferimento all'innovazione tecnologica e alle conseguenti evoluzioni nei diversi settori delle comunicazioni, sotto i duplici aspetti della produzione e dell'occupazione;

l'Autorità intende attivare tirocini rivolti a giovani laureati, laureandi, studenti di corsi post laurea finalizzati alla formazione di competenze specifiche nei diversi segmenti delle comunicazioni nel rispetto della normativa in tema di tirocini curriculari;

- l'Autorità, altresì, ritiene opportuno promuovere e sostenere l'attivazione di master e corsi di perfezionamento nelle materie di interesse istituzionale dell'Autorità che contemplino, altresì, l'eventuale partecipazione di rappresentanti dell'Autorità in qualità di relatori e/o uditori, l'accoglimento degli studenti in qualità di tirocinanti presso l'Autorità, l'utilizzo delle strutture della biblioteca e delle banche dati bibliografiche dell'Autorità da parte degli studenti;

- l'Autorità intende incentivare l'organizzazione di conferenze, congressi e corsi di approfondimento, anche mettendo a disposizione locali e strutture proprie o ricorrendo a locali presso le sedi delle istituzioni convenzionate, al fine di concorrere alla diffusione nel Paese di una cultura avanzata nel settore delle comunicazioni;

- l'Autorità ha interesse, altresì, a instaurare forme di collaborazione con le istituzioni accademiche e gli enti di ricerca per lo svolgimento di attività di studio e ricerca su tematiche afferenti le proprie attività istituzionali a carattere interdisciplinare, anche attraverso scambi con istituzioni nazionali, europee e internazionali, al fine di adottare regolamentazioni strumentali allo sviluppo armonico e concorrenziale dei mercati di riferimento;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Articolo 1 - Premesse**

1. Le premesse che precedono formano parte integrante della presente convenzione quadro.

Articolo 2 – Scopo della convenzione quadro

1. La presente convenzione quadro ha lo scopo di utilizzare risorse e competenze esistenti presso il Politecnico e presso l'Autorità per lo svolgimento di attività di ricerca, di collaborazione tecnico-scientifica e di iniziative di carattere formativo, come di seguito specificate. La presente convenzione osserva le disposizioni e i criteri stabiliti nella delibera n.176/15/CONS e ss.mm.ii. e nelle linee guida a essa allegate (Allegato A).

Articolo 3 – Tirocini

1. L'Autorità e il Politecnico possono concordare l'attivazione di tirocini di durata non superiore a un semestre, destinati a favorire la formazione e l'esperienza pratica di giovani laureandi, laureati, studenti di corsi post-laurea individuati dal Politecnico sulla base di un processo di selezione e, successivamente, ammessi a svolgere il periodo di formazione previa valutazione insindacabile dell'Autorità. Il periodo di tirocinio verrà svolto presso gli uffici dell'Autorità nei limiti dei rispettivi Statuti e Regolamenti. Il tirocinio verrà attivato secondo modalità definite in accordo alle Linee guida di cui all'Allegato A della delibera 176/15/CONS

così come modificata dalla Del. 341/16/Cons, nonché in accordo al regolamento tirocini del Politecnico.

2. Il tirocinio non dovrà comportare oneri economici per l'Autorità.

A conclusione del tirocinio, l'Autorità rilascerà un attestato relativo alle attività svolte dal tirocinante

Articolo 4 – Corsi Universitari e Corsi Post-Laurea

1. L'Autorità e il Politecnico possono concordare le modalità per l'organizzazione di moduli all'interno di corsi universitari e corsi post-laurea nelle materie di interesse istituzionale dell'Autorità, che contemplino, alternativamente o cumulativamente:

- la partecipazione di funzionari dell'Autorità in qualità di relatori e/o uditori;
- l'accesso degli studenti alla biblioteca e alle banche dati bibliografiche in possesso dell'Autorità.

Articolo 5 - Attività di Studio, Ricerca e Consulenza

1. L'Autorità e il Politecnico possono svolgere attività di studio e ricerca, su temi proposti dall'Autorità o dal Politecnico, incentrate sui risvolti pratico-applicativi delle attività istituzionali condotte dall'Autorità e in assenza di oneri economici in capo a quest'ultima. La presente convenzione prevede altresì la possibilità di istituire gruppi di lavoro permanenti formati da rappresentanti dell'Autorità e del Politecnico, destinati a promuovere, attraverso incontri di studio, il dibattito interdisciplinare tra rap-

presentanti del mondo accademico, delle Autorità indipendenti, delle imprese, e dei consumatori.

Articolo 6 – Convegni, Seminari ed Eventi Formativi

1. L’Autorità e il Pòolitecnico possono organizzare attività congiunte di formazione, convegni, tavole rotonde e seminari coinvolgendo esperti provenienti dal settore delle comunicazioni.

2. Le attività di formazione potranno essere rivolte al personale dell’Autorità, o destinate alla formazione di laureandi, laureati, studenti di corsi post-laurea.

3. Le attività potranno altresì assumere carattere pubblico.

4. Le iniziative didattiche e seminariali congiunte potranno prevedere la possibilità di rilascio del patrocinio gratuito da parte dell’Autorità e la previsione dell’utilizzo, nel rispetto della regolamentazione interna e previo accordo scritto tra le parti, delle aule del Politecnico da parte dell’Autorità, la ripresa in *streaming* dell’evento, nonché la pubblicazione dei relativi atti sul sito web dell’Autorità.

Articolo 7 - Programmazione e verifica dell’attuazione

1. Al fine di programmare e di verificare l’attuazione della presente convenzione, è costituita una Commissione di programmazione composta da due rappresentanti del Servizio studi e analisi tecniche dell’Autorità e da due delegati del Rettore con compiti di impulso, coordinamento e rilevamento di eventuali criticità. In particolare, la Commissione provvede a:

- promuovere la conoscenza reciproca dei rispettivi settori di interesse, nonché delle rispettive competenze, anche suggerendo le linee degli interventi da realizzare in collaborazione;
- predisporre, attraverso l'individuazione di aree di interesse comune, un programma annuale delle attività concordate;
- verificare l'attuazione della convenzione, nonché i risultati conseguiti nell'ambito della collaborazione tra i due enti.

2. La Commissione si riunisce su convocazione di una delle parti ogni qualvolta sia ritenuto necessario e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

Articolo 8 - Entrata in vigore della convenzione

1. La presente convenzione quadro entrerà in vigore a decorrere dal giorno dopo la data di pubblicazione sul sito web dell'Autorità.

Articolo 9 - Durata, Proroga, Recesso e Modifica della Convenzione

1. La presente convenzione quadro avrà durata di tre (3) anni dalla data in cui diverrà operativa e potrà essere rinnovata per un periodo di tre (3) anni, con scambio di lettere, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente.

2. Ciascuna delle parti può in qualsiasi momento recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta all'altra parte. Il recesso avrà effetto trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione

della comunicazione. Ogni modifica della presente convenzione richiede l'approvazione scritta di entrambe le parti.

Articolo 10 – Oneri finanziari

1. La sottoscrizione della presente Convenzione non impegna le Parti a flussi finanziari che si configurino quali corrispettivi tra di esse, ma solo quale parziale rimborso di costi sostenuti.

Articolo 11 – Uso di strumentazione ed infrastrutture di ricerca

1. Per meglio realizzare la collaborazione oggetto della presente Convenzione, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti condividono l'opportunità di svolgere specifiche attività di ricerca e di didattica presso i propri laboratori collocati presso le rispettive sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità a garantire l'utilizzo di strumentazioni e delle infrastrutture in essi presenti.
2. A tale fine ciascuna Parte si impegna sin d'ora a consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, come meglio specificato nel successivo articolo.

Articolo 12 – Copertura assicurativa ed accesso alle strutture

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai

rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione della presente Convenzione.

2. Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione.

3. Ciascuna Parte si impegna a comunicare annualmente per iscritto all'altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività di didattica e di ricerca presso i locali dell'altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

Articolo 13 – Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

2. Le Parti sono responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

3. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione ed il coordinamento

allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza. Lo scambio delle informazioni dovrà avvenire per il tramite dei Servizi di prevenzione e protezione delle Parti e nello specifico:

- Politecnico di Torino – Servizio prevenzione e protezione, mail servizio.prevenzione@polito.it
- Autorità - Servizio Risorse Umane e Strumentali, mail: segreteria.srus@agcom.it

Articolo 14 – Titolarità dei risultati e utilizzo dei risultati

1. Le Parti convengono che la titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione della presente Convenzione verrà regolata con separato accordo tra di esse, che ne disciplinerà anche le modalità di gestione e tutela.
2. Le Parti riconoscono reciprocamente la libera utilizzazione dei risultati di cui al comma 1, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 16 e con l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni che essi sono stati conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui alla presente Convenzione.

Articolo 15 – Utilizzo ei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione della presente Convenzione e l'immagine di ciascuna di esse.

2. A tal fine, le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui alla presente Convenzione solo previo consenso scritto dell'altra Parte.

3. Le comunicazioni tese alla promozione della presente Convenzione saranno previamente concordate fra le Parti.

Articolo 16 - Riservatezza

1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di tutte le Informazioni Confidenziali scambiate in esecuzione del presente Protocollo, che non potranno essere fornite a terzi, né utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

2. In caso di necessità, per specifiche esigenze, potrà essere concordata la sottoscrizione di separato accordo di riservatezza.

Articolo 17 – Trattamento dei dati personali

1. L'Autorità e il Politecnico si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione, in conformità alla normativa vigente.

2. Ai fini del presente articolo i dati di contatto delle Parti sono:

- per il Politecnico, Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 – Torino,

nella persona del Rettore, pro tempore. I dati di contatto del Titolare sono: politecnicoditorino@pec.polito.it (posta elettronica certificata); per informazioni e chiarimenti, privacy@polito.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati del Politecnico di Torino è contattabile all'indirizzo: dpo@polito.it ;

- per l'Autorità il Titolare del trattamento dei dati è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con sede a Napoli, Centro Direzionale Isola B5, nella persona del Presidente. I dati di contatto del Titolare sono: agcom@cert.agcom.it (posta elettronica certificata); il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato via mail all'indirizzo: rpd@agcom.it , nonché scrivendo alla sede dell'Autorità, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 18 – Legge applicabile e controversie

1. La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalla presente Convenzione, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai rispettivi Codici Etici.

2. Le Parti si impegnano ad agire nel pieno rispetto dei diritti umani e fondamentali dell'integrità della ricerca, come definiti in particolare nel Manifesto per l'Integrità della Ricerca al punto 12: "Ripudiamo ogni forma di discriminazione che porti

all'esclusione di qualunque minoranza dai benefici ottenibili attraverso ogni attività di ricerca e si impegnano a mantenere un ambiente di lavoro aperto a ricercatori e studenti di tutto il mondo".

3. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 19 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

1. La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

Letto, approvato e sottoscritto

Data della sottoscrizione digitale

IL PRESIDENTE

IL RETTORE

Dott. Giacomo Lasorella

Prof. Stefano Paolo Corgnati